



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/01/2009

\*\*\*\*\*

ADDI' 19/01/2009 NELLA SDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
MONLINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELE	Mario	"
COFFOTELLI	Anna Salome	"	NIRRI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	ROGANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIGALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI - MICHELANGELE TIGALDI VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 23

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" in attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.



23 19 GEN. 2009 pa

**OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" in attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni.**

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/L - Supplemento Ordinario n. 100 del 2 maggio 2006; *SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 20 giugno 2006 con la quale è stato autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 commi 2 e 3, e 5 del suddetto decreto legislativo 163/2006;

VISTA la Legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del decreto legge maggio 2006, n. 173;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) con la quale sono state apportate alcune modificazioni al citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 con il quale sono state apportate altre disposizioni correttive e integrative al citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 con il quale sono state apportate ulteriori disposizioni correttive e integrative al citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 con il quale sono state apportate ulteriori disposizioni correttive e integrative al citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che con Sentenza n. 401/2007 la Corte Costituzionale ha sostanzialmente risolto il contenzioso sugli ambiti di competenza legislativa delle Regioni e dello Stato in merito alle materie connesse con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 560 del 5 settembre 2006 con la quale è stato stabilito di costituire un apposito gruppo di lavoro interassessorile per la definizione delle Linee guida per l'applicazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE al fine di pervenire ad una proposta di legge regionale regolante la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



23 19 GEN. 2008 *Re*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 4 dicembre 2006, n. 611 con il quale è stata nominata la Commissione di studio per la definizione delle Linee guida per l'applicazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE al fine di pervenire ad una proposta di legge regionale regolante la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO che la Commissione in prima istanza ha elaborato ed approvato le "Linee guida per la definizione della legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO che al fine di ottenere una condivisione del documento elaborato e dei principi in esso contenuti, le predette "Linee guida" sono state presentate dall'Assessore competente tramite Memoria alla Giunta Regionale che non ha fatto alcuna osservazione;

VISTO il testo della proposta di legge regionale concernente "Norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la Relazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;

TENUTO CONTO che il predetto testo di proposta di legge deve essere sottoposto, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c), della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, e degli artt. 14 e 16 della Legge Regionale 26 febbraio 2007, n. 1 al parere del Consiglio delle Autonomie Locali, costituito con Decreto del Presidente della Regione n. T0722 del 24 dicembre 2008;

PRESO ATTO che il medesimo parere potrà essere acquisito anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

ATTESO che la presente proposta di legge non è soggetta a concertazione con le parti sociali;


all'unanimità

### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente "Norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che consta di n. 48 (quarantotto) articoli e di una Relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

La Direzione Regionale Infrastrutture provvederà ad inviare al Consiglio delle Autonomie Locali la proposta di legge per il parere di competenza.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 23  
DEL 19 GEN 2009

*Regione Lazio*

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

*L'Assessore*

## RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LEGGE

### PREMESSE

La presente proposta di Legge Regionale nasce da un progetto che passa per due distinte fasi, infatti con decreto del Presidente della Regione Lazio 4 dicembre 2006 n. TO611, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, è stata istituita una Commissione di studio Interassessorile avente due obiettivi :

- la definizione delle linee guida per l'applicazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/ce;
- pervenire ad una proposta di legge regionale regolante gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Pertanto il Gruppo di Lavoro ha prima delineato le "Linee guida per l'applicazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/ce al fine di pervenire ad una proposta di legge regionale regolante la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Per giungere alla definizione di questo elaborato la Commissione si è riunita varie volte e nella riunione tenutasi in data 29 marzo 2007, ha approvato il documento contenente le "Linee guida per la definizione della Legge Regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" decidendo di presentare il documento agli enti locali della Regione Lazio, nonché a tutte le parti sociali onde poter attivare la procedura di concertazione.

Tenuto conto della complessità e dell'attualità degli argomenti affrontati e al fine di condividere i principi contenuti nelle "Linee guida" con tutti gli operatori pubblici e privati interessati a livello di Assessorato e di Direzione Infrastrutture è stato organizzato un Convegno in data 15 giugno presso la sede della Regione Lazio.

In tale sede sono state presentate le Linee guida ed è delineato il percorso che ha portato alla elaborazione di una proposta di Legge Regionale sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Le Linee guida sono state presentate alla Giunta Regionale tramite una Memoria a firma dell'Assessore Bruno Astorre e pubblicate sul sito informatico della Regione Lazio con la possibilità di essere visionate da tutti i soggetti che fossero interessati.

Successivamente la Commissione Interassessorile ha lavorato per realizzare il secondo obiettivo fissato dal Decreto del Presidente e precisamente l'elaborazione della proposta di Legge Regionale concernente "**Norme sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" secondo i principi stabiliti nelle Linee guida.

## **Significato e contestualizzazione del progetto di legge**

Il progetto di legge interviene sulla materia dei contratti pubblici recependo e dando attuazione alle norme contenute nel decreto legislativo 163/2006 e nelle successive modifiche, prendendo atto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n.401 del 2007, ha sostanzialmente risolto il contenzioso sugli ambiti di competenza legislativa delle Regioni e dello Stato in merito alle materie connesse con le norme contenute nel “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” fissate con il richiamato decreto legislativo. La sentenza, in particolare, sancisce la aderenza dell’art.4 del Codice con quanto previsto dall’art. 117 della Carta Costituzionale.

Il progetto di legge regionale assume dunque il Codice come riferimento fondamentale, intervenendo, nel pieno rispetto dell’art.4, sulle materie di propria competenza con norme che integrano quelle nazionali e con finalità rivolte a sollecitare, premiare ed incentivare la trasparenza e la qualificazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Operatori economici. Verso le Amministrazioni aggiudicatrici, contiene limitate norme cogenti e solo nel caso che siano di diretta emanazione di quanto sancito nel Codice. Tutte le norme contenute nell’articolato hanno invece un valore cogente per le Strutture della regione e per gli Organismi regionali, ed un valore di indirizzo per tutte le stazioni appaltanti operanti nella regione Lazio.

Il progetto di legge regionale vuole però anche recuperare alcune novità delle direttive europee verso le quali il legislatore nazionale, con il recepimento operato con il Dlgs 163/2006, ha riservato poca attenzione. Ci riferiamo in particolare al richiamo, nelle direttive ed in diverse comunicazioni che le hanno accompagnate, alla tutela di esigenze sociali ed ambientali sulle quali la Regione intende caratterizzare e qualificare la propria presenza.

Il dibattito in seno alla Comunità circa la possibilità di integrare aspetti sociali e ambientali nella disciplina degli appalti pubblici è durato diversi anni, durante i quali la Commissione ha pubblicato alcuni documenti importanti, in particolare il Libro Verde sugli appalti pubblici nell’Unione Europea, adottato dalla Commissione il 17 novembre 1996 su proposta dell’allora commissario Mario Monti, e due comunicazioni, la COM (1998) 143 e la COM (2001) 566, nei quali pur non contenendo norme vincolanti e avendo anzi il solo scopo di esporre riflessioni utili a sviluppare il dibattito pubblico e a chiarire il senso della legislazione comunitaria, questi documenti hanno avuto un ruolo importante nel processo che ha condotto all’emanazione delle direttive 2004/17 e 2004/18.

La Commissione con le direttive ha sottolineato con forza *“l’importanza del fatto che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino l’influenza che esercitano in quanto acquirenti pubblici per perseguire obiettivi sociali e di tutela del lavoro, nel rispetto dei principi del diritto comunitario”*. Il mancato rispetto di determinati obblighi sociali può, in certe situazioni, comportare l’esclusione degli offerenti e gli Stati membri, con le leggi di recepimento, sono liberi di determinare quali siano

dette situazioni. La stessa Commissione evidenzia come *“la fase di esecuzione di un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di obiettivi sociali, grazie alla possibilità di imporre all'appaltatore l'osservanza di alcune clausole contrattuali relative alla modalità di esecuzione del contratto, che possono contenere anche misure a favore di alcune categorie di persone e azioni positive per l'occupazione”*.

Il progetto di legge dunque, in particolare con il Titolo III, interviene sulle materie richiamate e su altre strettamente connesse, puntualmente nell'art.1, con norme che, come già detto, in generale hanno un valore di indirizzo per tutte le stazioni appaltanti operanti nella regione, valorizzando il compito degli Enti Locali e facendo salvo il ruolo loro attribuito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, derivante dal *potere regolamentare* e dall'*autonomia organizzativa* nella programmazione e gestione del ciclo del contratto pubblico. Norme di indirizzo che sono però sostenute sia da un sistema articolato di premi ed incentivi che da un impegno altrettanto articolato della Regione nella produzione di “linee guida” ed “allegati tecnici”.

Il progetto di legge, infatti, con il Titolo II, oltre a definire un organico e razionale *assetto organizzativo delle strutture e delle funzioni della Regione*, che rappresenta una significativa novità nel panorama delle legislazioni regionali, definisce anche gli strumenti e le linee fondamentali per la realizzazione di politiche attive per la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che, pur essendo fortemente raccomandate nelle comunicazioni dell'Unione Europea, si presentano come temi nuovi nel panorama delle legislazioni regionali.

### **L'articolato del progetto di legge**

Il TITOLO I del progetto di legge fissa le Disposizioni generali con 3 articoli. Con l'art.1 precisa l'ambito di intervento ed il rapporto con le fonti normative comunitarie e nazionali. Definisce l'oggetto e gli obiettivi della legge in due distinti ambiti; quello del punto a) del comma 1, relativo all'obiettivo interno di **regolare l'attività e l'organizzazione della Regione per una efficace e trasparente gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici di propria competenza** e quello del punto b) dello stesso comma, relativo all'obiettivo esterno di **favorire, incentivare e promuovere** politiche attive e prassi virtuose sulle materie oggetto di intervento e puntualmente elencate: **1) la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici anche al fine di un efficace contrasto della penetrazione mafiosa e di qualsiasi forma di corruzione; 2) la qualificazione delle stazioni appaltanti, degli Enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, nonché degli operatori economici operanti nel territorio regionale; 3) la responsabilità sociale, il contrasto del lavoro nero e dell'evasione contributiva, la salute e la sicurezza dei lavoratori nella fase di esecuzione**

**dei contratti pubblici; 4) l'uso oculato delle risorse non rinnovabili, il riciclaggio delle materie prime-seconde, la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale; 5) la partecipazione civica nelle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici.** Con l'articolo 2 viene definito l'ambito di applicazione e con l'articolo 3, oltre al richiamo integrale delle definizioni del Codice dei contratti, sono specificate le definizioni strettamente attinenti al progetto di legge regionale.

Il TITOLO II interviene sulla **Organizzazione della Regione e politiche per la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici** con complessivi 20 articoli suddivisi in 5 Capi. Il Capo I interviene su **Contratti della Regione e indirizzi per le strutture regionali**; il Capo II sui **Finanziamenti Regionali**; il Capo III sull' **Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione dei contratti pubblici**; il Capo IV sul tema della **Qualità e qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici**; il Capo V sul tema della **Qualità e qualificazione degli operatori economici**.

Il TITOLO III fissa **Norme e indirizzi per la qualificazione delle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici** con 43 articoli suddivisi in 7 capi. L'articolo 24 precisa l'ambito di applicazione delle norme contenute nei capi del titolo III, specificando che queste, punto a) comma 1, **hanno valore vincolante per le strutture della Regione nonché per gli Organismi regionali tenuti alla applicazione del Codice**, mentre, punto b) comma 1, **costituiscono norme di indirizzo per le altre stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori operanti nel territorio della Regione**.

Il Capo I fissa norme e definisce indirizzi per la fase di **Programmazione, progettazione e verifica o validazione dei documenti posti a base di gara o a trattativa**. Il Capo II interviene sulla **fase di qualificazione e selezione degli operatori economici**; il Capo III sulla **fase di definizione e valutazione della migliore offerta**; il Capo IV sulla **fase di controllo sugli atti delle procedure di affidamento**; il Capo V sulla **fase di avvio, gestione e controllo della esecuzione**; il Capo VI sulla **fase di verifica della corretta esecuzione del contratto**; il Capo VII infine sulla **fase di gestione e manutenzione dell'opera o della fornitura e della gestione e/o verifica e/o riaffidamento di un servizio**.


Il TITOLO IV detta, con gli articoli 47 e 48, **Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**.


**Bruno Astorre**  


ALTO 23 0010 23 0/2  
INTELLIGIBILITÀ

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE**

**“NORME SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Piero Marrazzo**  






## S O M M A R I O

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1-Oggetto e obiettivi
- Art. 2-Ambito di applicazione
- Art. 3-Definizioni

### **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE E POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### **CAPO I – CONTRATTI DELLA REGIONE E INDIRIZZI PER LE STRUTTURE REGIONALI**

- Art. 4-Trasparenza della Regione
- Art. 5-Codice di comportamento
- Art. 6-Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 7-Ufficiale rogante
- Art. 8-Indirizzi per le Strutture della Regione e per gli Organismi regionali

#### **CAPO II – FINANZIAMENTI REGIONALI**

- Art. 9-Criteri per la concessione di finanziamenti regionali
- Art. 10-Monitoraggio sull'attuazione della legge

#### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE PER LA TRASPARENZA E LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

- Art.11-Organizzazione della regione
- Art.12-Osservatorio regionale dei contratti pubblici
- Art.13-Servizio integrato
- Art.14-Sportello unico regionale
- Art.15-Archivio tecnico
- Art.16-Consulta regionale e Comitato dei garanti degli operatori economici
- Art.17-Linee guida e alligati tecnici
- Art.18-Rapporto annuale sui contratti pubblici
- Art.19-Comitato regionale per i lavori pubblici
- Art.20-Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare
- Art.21-Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione

#### **CAPO IV – QUALITA' E QUALIFICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

- Art.22-Sistemi qualità e attestazione delle procedure

#### **CAPO V – QUALITA' E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

- Art.23-Responsabilità sociale e contrasto del lavoro irregolare

### **TITOLO III – NORME E INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL CICLO DEL CONTRATTO PUBBLICO**

- Art.24-Ambito di applicazione



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

**CAPO I – PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E VERIFICA O VALIDAZIONE DEI DOCUMENTI POSTI A BASE DI GARA O TRATTATIVA**

Art.25-Programmazione

Art.26-Promozione e verifica della qualità della progettazione

Art.27-Tutela e sicurezza dei lavoratori

Art.28-Clausole contrattuali

Art.29-Cooperazione e qualificazione delle Amministrazioni aggiudicatrici

Art.30-Profilo del committente e sportello unico

**CAPO II – DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Art.31-Disposizioni per la semplificazione

Art.32-Certificazioni amministrative ed accertamenti d'ufficio

Art.33-Requisiti di capacità degli operatori economici

Art.34-Qualificazione nei contratti misti

Art.35-Avvalimento

**CAPO III – DELLA FASE DI DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA**

Art.36-Elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**CAPO IV – DELLE FASI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Art.37-Verifica delle certificazioni

Art.38-Affidamento e stipula dei contratti

Art.39-Patto per la sicurezza del lavoro e il contrasto delle infiltrazioni malavitose nei contratti pubblici

**CAPO V – DELLA FASE DI AVVIO, GESTIONE E CONTROLLO DELLA ESECUZIONE**

Art.40-Consegna ed avvio dell'esecuzione

Art.41-Adempimenti antecedenti l'esecuzione del contratto di lavori

Art.42-Trasparenza nei luoghi di lavoro e progetto cantiere trasparente

Art.43-Subappalti e subcontratti

**CAPO VI – DELLA FASE DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Art.44-Verifica, registrazione e informazione sulla esecuzione

**CAPO VII – DELLA FASE DI GESTIONE, MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLA FORNITURA NONCHE' VERIFICA E RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Art.45-Manuali e programmi d'uso e manutenzione


Art.46-Promozione della partecipazione civica

**TITOLO IV -- DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

Art.47-Disposizioni finanziarie

Art.48-Disposizioni transitorie e finali

Il Presidente della Regione Lazio  
**Pietro Marrazzo**



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Oggetto e obiettivi)*


1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive modifiche, le attività connesse con la gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di:

- a) regolare l'attività e l'organizzazione della Regione per una efficace e trasparente gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti di propria competenza;
- b) favorire, incentivare e promuovere:
  - 1) la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici anche al fine di un efficace contrasto nella penetrazione mafiosa e di qualsiasi forma di corruzione;
  - 2) la qualificazione delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, nonché degli operatori economici operanti nel territorio regionale;
  - 3) la responsabilità sociale, il contrasto del lavoro nero e dell'evasione contributiva, la salute e la sicurezza dei lavoratori nella fase di esecuzione dei contratti pubblici;
  - 4) l'uso oculato delle risorse non rinnovabili, il riciclaggio delle materie, la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale;
  - 5) la partecipazione civica nelle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici.

2. Nella applicazione della legge, i contenuti e lo svolgimento delle attività sono comunque sottoposte al rispetto delle norme comunitarie e statali a garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Pietro Marrazzo*



**Art. 2**


*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture posti in essere dalla Regione, dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori, così come definiti dal codice, operanti nel territorio della Regione.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti di cui al comma 1 attinenti a compiti e funzioni riservati allo Stato, ivi compresi quelli di cui agli articoli 16, 17 e 18 del d.lgs. 163/2006.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




### Art. 3

#### (Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, ai fini della presente legge si intende per:

- a) "codice", il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- b) "ciclo del contratto pubblico" o "ciclo del contratto", il complesso delle attività svolte nelle diverse fasi di cui lo stesso si compone e di seguito definite alle lettere c), d) ed f);
- c) "fase di definizione" o "fase interna" o "fase di progettazione", le attività comprese fra il momento della concezione e programmazione del contratto fino all'adozione del bando o manifestazione al pubblico della volontà di affidare il contratto;
- d) "fase di affidamento" o "fase ad evidenza pubblica", le attività svolte dal momento della pubblicazione del bando o della manifestazione pubblica della volontà di affidare un contratto fino alla scelta dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.
- e) "fase di esecuzione" o "fase privatistica", le attività svolte dal momento della firma del contratto fino alla approvazione definitiva del collaudo della sua esecuzione;
- f) "strutture della Regione", gli uffici della Regione, ivi comprese le agenzie di cui alla legge regionale all'articolo 54 dello Statuto, che svolgono attività inerenti alla definizione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- g) "organismi regionali", gli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché le società partecipate dalla Regione tenute alla applicazione delle norme del codice.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**TITOLO II**  
**ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE E POLITICHE PER LA**  
**QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DEGLI**  
**OPERATORI ECONOMICI**

**CAPO I**  
**CONTRATTI DELLA REGIONE E INDIRIZZI PER**  
**LE STRUTTURE REGIONALI**

**Art. 4**

*(Trasparenza della Regione)*


1. Al fine di garantire la trasparenza e la corretta competizione, sul sito della Regione è strutturata e implementata una sezione relativa a tutti i contratti pubblici della Regione, specifica e distinta dalle informazioni e dai dati pubblicati sullo stesso sito dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Fatte salve le forme di pubblicità previste dalle norme comunitarie e statali, le strutture della Regione, nonché gli organismi regionali, trasmettono all'Osservatorio, ai fini della pubblicazione nella sezione di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per dare tempestiva e massima evidenza alla gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici di rispettiva competenza.
3. Le strutture della Regione e gli organismi regionali garantiscono la tempestiva fornitura delle informazioni necessarie alla implementazione della sezione.
4. L'Osservatorio regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo contenente le modalità per la trasmissione delle informazioni, previa verifica con le strutture della Regione e gli organismi regionali della modulistica necessaria.
5. Le informazioni trasmesse garantiscono la pubblicazione dei piani triennali, degli elenchi annuali, degli avvisi e bandi di gara, degli esiti delle aggiudicazioni e dei collaudi dei contratti e quant'altro ritenuto utile al fine di garantire la massima trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
6. Il sito di cui al comma 1 garantisce, per i contratti della Regione, anche quanto previsto dall'articolo 9 del Codice con riferimento allo sportello unico dei

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

contratti pubblici ed alle informazioni che devono essere fornite agli operatori economici nella fase di evidenza pubblica del ciclo del contratto.

7. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con il servizio integrato regionale, garantisce altresì la definizione e la gestione del profilo committente della Regione, così come definito dall'articolo 3, comma 35, del Codice, nonché dall'allegato X al Codice stesso, per la pubblicazione di atti ed informazioni dei contratti della Regione.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



## Art. 5

### *(Codice di comportamento)*

1. I dipendenti della Regione che svolgono funzioni direttive, amministrative o tecniche nella gestione del ciclo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono tenuti al rispetto e alla piena attuazione del codice di comportamento di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all'articolo 281 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), del quale le norme di cui ai commi successivi costituiscono integrazione specificamente mirata all'attività svolta nella gestione del ciclo del contratto pubblico.

2. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra gli operatori economici "candidati" e "offerenti" astenendosi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più operatori economici; evita altresì qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più operatori economici comunque interessati alla stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture.

3. Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti, mantiene riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio e che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente all'attività negoziale ed ai nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

4. Il dipendente evita qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Pertanto qualora egli fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori, servizi e forniture con la Regione, ne dà immediata comunicazione al suo dirigente e, comunque, si astiene da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa. Per famigliari o congiunti si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e le persone conviventi.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

5. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta regali o altre utilità, salvo quelli simbolici e d'uso corrente di modico valore, da imprenditori, prestatori di servizi e fornitori della Regione. Egli, inoltre, non accetta per suo uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'amministrazione, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.



6. Il dipendente si astiene da qualsiasi prestazione professionale, tecnica o amministrativa al di fuori dei suoi compiti d'ufficio anche occasionale, a favore e per conto di operatori economici interessati a gare o a trattative per stipulazione di contratti della Regione.

7. La violazione delle norme stabilite dal presente articolo oltre a costituire per il dipendente, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, grave violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, acquisisce rilievo specifico ai fini dell'assegnazione degli incarichi, della collocazione funzionale e dell'assegnazione di eventuali incentivi economici.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori esterni della Regione. A tal fine i relativi contratti ne recepiscono il contenuto e prevedono la risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione delle stesse.

9. Le disposizioni del presente articolo sono altresì recepite da tutti gli organismi regionali.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



## Art. 6

### *(Fasi delle procedure di affidamento)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, ciascun Dipartimento della Regione cura l'attività contrattuale di lavori, forniture e servizi relativa alle materie di propria competenza. A tal fine, nell'ambito di ciascuno dei suddetti Dipartimenti, il direttore regionale competente per materia individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare e provvede all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale.
2. L'avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta dall'adozione, da parte del direttore regionale, della determina a contrattare che definisce la volontà di contrattare, gli elementi essenziali del contratto, l'impegno della spesa, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Quando la scelta della migliore offerta è demandata alla commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del Codice, la commissione stessa è nominata dal direttore del dipartimento.
4. Nel caso previsto dal comma 3, la commissione giudicatrice provvede, oltre all'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dal Codice:
  - a) al sorteggio pubblico e alle verifiche per il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dell'offerente, di cui all'articolo 48 del Codice;
  - b) all'individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 86 del codice;
  - c) all'aggiudicazione provvisoria.
5. Nel caso in cui la scelta della migliore offerta non venga demandata ad una commissione giudicatrice, la procedura di affidamento del contratto, ivi comprese le funzioni di cui al comma 4, sono esercitate dal dirigente d'area. Il dirigente d'area assume altresì la qualifica di responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del Codice, salvo che ritenga di attribuire l'incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa.

Il Presidente della Regione Lazio



Pietro Marra

6. Il direttore regionale provvede comunque all'aggiudicazione definitiva, previa verifica, da parte del responsabile unico del procedimento dei requisiti prescritti di cui agli articoli 12 e 38 del Codice dei Contratti.

7. I contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture sono sottoscritti dal Direttore del Dipartimento stipulati mediante atto pubblico amministrativo, a cura dell'ufficiale rogante, ovvero mediante scrittura privata nel caso di contratti di appalto di importo non superiore alla rilevanza europea di cui all'articolo 28 del Codice per forniture e servizi e non superiore al milione di euro per i lavori.

8. L'aggiudicazione provvisoria e il contratto non sono sottoposti alle approvazioni di cui all'articolo 12 del Codice. Il contratto diventa efficace dal momento della stipula.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 7**  
*(Ufficiale Rogante)*



1. I contratti, le concessioni, i verbali di gara e tutti gli atti pubblici in cui è parte la Regione ovvero per i quali occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'Ufficiale Rogante con le modalità previste dalla legge statale.

2. L'Ufficiale Rogante:

- a) attribuisce pubblica fede agli atti ed ai verbali di cui al comma 1, ne conserva gli originali, rilascia copie, certificati, estratti ed è responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione, nonché degli adempimenti tributari connessi.
- b) tiene un repertorio di tutti gli atti ricevuti e il sigillo;
- c) custodisce le scritture private in cui è parte la Regione;
- d) svolge le funzioni di segretario della commissione di cui all'articolo 84 del Codice.

3. Con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta sono disciplinati i requisiti e le modalità per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante e di sostituto, le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico, le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri, l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
*Pietro Marrazzo*



## Art. 8

*(Indirizzi per le strutture della regione e gli organismi regionali)*

1. Fatte salve le norme e procedure in materia definite dall'ordinamento comunitario e statale, le strutture della regione e gli organismi regionali nella gestione delle diverse fasi del ciclo del contratto pubblico sono tenute alla attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) dare tempestiva e continua attuazione a quanto previsto dall'articolo 5;
- b) adottare nella gestione delle diverse fasi del ciclo del contratto procedure formalizzate, caratterizzate dalla massima trasparenza e orientate alla implementazione di forme organizzative fondate sui sistemi qualità;
- c) definire e formalizzare l'organigramma, con relativi ruoli e responsabilità di tutto il personale coinvolto, con il quale la struttura regionale opera per la gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti di propria competenza;

2. Le strutture della Regione e gli organismi regionali attuano direttamente quanto indicato al comma 1, concordando o coordinando modalità, tempi, standards e protocolli di attuazione nel Servizio integrato per i contratti pubblici della Regione di cui all'articolo 13.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo




**CAPO II**  
**FINANZIAMENTI REGIONALI**

**Art. 9**

*(Criteri per la concessione di finanziamenti regionali)*

1. La Regione, nella definizione e nella gestione delle leggi che prevedono la concessione di finanziamenti regionali in materia di lavori pubblici, servizi e forniture in favore degli enti locali o di altri enti beneficiari, fra i criteri da adottare per la concessione degli stessi valuta, quando ne ricorrano le condizioni, il grado di adesione dei suddetti enti al perseguimento degli obiettivi della presente legge e dei relativi indirizzi definiti dalla Regione.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



## Art. 10

*(Monitoraggio sull'attuazione della legge)*

1. Ai fini di cui all'articolo 9, l'Osservatorio regionale monitora il grado di attuazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla presente legge da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori tenuti all'invio delle informazioni di cui all'articolo 7 del Codice e all'articolo 12 della presente legge.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio stabilisce le modalità ed i contenuti del monitoraggio, proponendo altresì alla Giunta un sistema correlato per la definizione e quantificazione dei criteri di cui all'articolo 9.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



### CAPO III

## ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE PER LA TRASPARENZA E LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

### Art. 11


*(Organizzazione della Regione)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge:

- a) sono istituiti:
- 1) l'Osservatorio regionale per i contratti pubblici di cui all'articolo 12;
  - 2) il Servizio integrato per i contratti pubblici della Regione di cui all'articolo 13;
  - 3) lo sportello dei contratti pubblici, di cui all'articolo 14;
  - 4) l'archivio regionale tecnico dei contratti pubblici di cui all'articolo 15;
  - 5) la Consulta regionale per la trasparenza e la qualità dei contratti pubblici, di cui all'articolo 16.
- b) la Giunta regionale adotta le linee guida e gli allegati tecnici previsti dall'articolo 17 nonché il rapporto annuale sui contratti pubblici previsto dall'articolo 18.

2. Concorrono altresì all'applicazione della presente legge il Comitato regionale per i lavori pubblici, di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, nonché la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare e l'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 12

### *(Osservatorio regionale dei contratti pubblici)*

1. Nell'ambito dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici è istituito, con le modalità previste dalla l.r. 6/2002 e dal r.r. 1/2002, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale struttura a responsabilità dirigenziale. Tramite l'Osservatorio regionale la Regione assicura la collaborazione alle Autorità e organismi statali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in merito alla materia "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale".
2. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano anche l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali oltre che con i vari soggetti istituzionali. A tal fine, l'Osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
3. Nell'Osservatorio regionale, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, del Codice, ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, con il quale garantisce la raccolta di informazioni e dati statistici sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato fra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
4. L'Osservatorio regionale garantisce anche la integrazione dei dati di cui al comma 3 con ogni altra informazione e dato statistico relativo al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni e la raccolta dati statistici ed informazioni utili ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge.
5. L'Osservatorio regionale rende disponibile sul sito informatico tutte le informazioni raccolte, o elaborazioni che non pregiudichino la funzionalità e la riservatezza dei dati, favorendo l'accesso di operatori e associazioni, previa registrazione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

6. L'Osservatorio regionale, oltre alle attività sopra richiamate, svolge altresì i seguenti compiti:

- a) predispone e aggiorna il prezzario regionale, ai fini della relativa adozione da parte della Giunta regionale;
- b) assicura i supporti tecnici per le attività svolte dal Servizio Integrato Regionale e verifica la corretta e continua implementazione della sezione sul sito della regione di cui all'articolo 4;
- c) cura la pubblicazione informatica delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, ai bandi di gara, alla dinamica dei prezzi e alle problematiche procedurali presentatesi;
- d) elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise con i soggetti obbligati;
- e) promuove la realizzazione di software applicativi volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;
- f) monitora, ai sensi dell'articolo 10, il grado di attuazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla presente legge da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori tenuti all'invio delle informazioni di cui all'articolo 7 del codice;
- g) elabora il Rapporto annuale dei contratti pubblici di cui all'articolo 18, garantendo il coordinamento delle strutture che sono tenute a fornire contributi secondo quanto previsto dalla presente legge.
- h) cura le attività di definizione e diffusione delle linee guida e degli allegati tecnici di cui all'articolo 17;
- i) garantisce la strutturazione, la implementazione e l'accesso dell'Archivio tecnico di cui all'articolo 15 della presente legge;
- l) garantisce la definizione e la promozione delle politiche e degli strumenti per dare attuazione alle politiche per la qualità e la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici secondo quanto previsto dai capi 4 e 5 del presente titolo.

7. Nell'articolazione dell'Osservatorio è comunque istituita una sezione per la qualità e la qualificazione del ciclo del contratto pubblico, di seguito denominata sezione per la qualità, che oltre alle attività di cui agli articoli 22 e 23 ha il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazza

controllarne il grado di completezza, in relazione alla definizione dei prezzi, all'applicazione delle norme sulla sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie dei lavori o degli oggetti contrattuali da affidare, alla corretta indicazione dei tempi e modalità di esecuzione.

8. L'attività di verifica di cui al comma 7 viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con le altre, in conformità alle disposizioni della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e può essere esperita solo a seguito della pubblicazione di un bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e previa informazione formalmente trasmessa al Comitato dei garanti degli operatori economici di cui all'articolo 16. Qualora l'esito della verifica rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione per la qualità invita la stazione appaltante a correggere o modificare in via di auto tutela il bando di gara e/o gli elaborati tecnici erronei o incompleti.

9. Nell'articolazione dell'osservatorio è altresì istituita una Sezione per l'archivio tecnico che, oltre alla gestione e implementazione dello stesso, ha il compito di attuare quanto previsto dalla legge in merito all'accessibilità e alla diffusione dei documenti tecnici archiviati, nonché di coordinare la selezione e la attribuzione dei premi.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 13

*(Servizio integrato)*

1. Nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito, con le modalità previste dalla l.r. 6/2002 e dal r.r. 1/2002 il servizio integrato per i contratti pubblici della Regione, quale struttura a carattere dirigenziale con il compito di coordinare e monitorare le attività messe in atto dalle strutture della Regione nonché dagli organismi regionali nella gestione del ciclo dei contratti pubblici di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge. Il Servizio ha altresì il compito di garantire la puntuale e tempestiva fornitura delle informazioni e delle risposte dello sportello unico dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 14.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle strutture della Regione preposte allo svolgimento di attività di programmazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici e definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con il servizio integrato regionale.


3. Le strutture della Regione di cui al comma 2 fanno parte del servizio integrato regionale nei modi e nelle forme definite dalla Giunta con la deliberazione di cui al medesimo comma.

4. La Regione, per il tramite del servizio integrato e previa stipulazione di appositi protocolli:

- a) assicura agli enti locali attività di supporto e collaborazione per la gestione del ciclo dei contratti pubblici.
- b) può svolgere la funzione di centrale di committenza, in conformità a quanto stabilito dal Codice, in favore degli organismi regionali e degli enti locali interessati.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 14

*(Sportello unico regionale)*

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Codice, è istituito lo sportello unico dei contratti pubblici della Regione relativi a lavori, servizi e forniture. La richiesta e la fornitura di informazioni ai candidati o offerenti partecipanti o interessati sono trasmesse e inviate per via telematica.

2. Lo sportello unico è parte essenziale della sezione del sito della Regione di cui all'articolo 4, comma 1. Oltre a quanto previsto nel citato articolo 4, l'Osservatorio regionale predispone nella stessa sezione apposite pagine interattive per la richiesta di informazioni da parte di operatori economici interessati e previa procedura di registrazione ed accreditamento.

3. Il Servizio integrato e le strutture della regione che ne fanno parte garantiscono all'Osservatorio la puntuale e tempestiva fornitura delle informazioni necessarie per soddisfare le richieste di informazioni degli operatori economici accreditati.

4. Il Comitato dei garanti degli operatori economici, di cui all'articolo 16, comma 4, collabora con l'Osservatorio per la promozione, la verifica ed il miglioramento delle attività dello sportello.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 15

### (Archivio tecnico)

1. E' istituito l'Archivio tecnico regionale dei contratti pubblici. L'Archivio tecnico raccoglie i progetti ed i documenti tecnici valutati dalla Regione di particolare interesse. I progetti ed i documenti tecnici sono raccolti dall' Osservatorio regionale e sono inseriti nell'archivio tecnico previa verifica del loro grado di interesse espresso anche con il supporto del Servizio integrato regionale. I documenti tecnici sono sia quelli specificamente utilizzati ai fini contrattuali, come i progetti ed i capitolati generali e speciali, sia quelli adottati per la gestione delle diverse fasi del ciclo del contratto, come i manuali di qualità e le procedure formalizzate.



2. Con la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio vengono precisati i compiti e il funzionamento dell'archivio tecnico, le modalità di inserimento dei progetti e dei documenti tecnici, e le eventuali attribuzioni, anno per anno, dei premi di cui al comma 3.

3. L'Osservatorio regionale, anche con il supporto del Servizio integrato, annualmente, individua fra i documenti tecnici archiviati i migliori con attinenza sia alle fasi di definizione, affidamento e gestione del contratto, sia alle tipologie degli oggetti contrattuali di lavori, servizi, forniture e misti. I documenti tecnici scelti sono presentati pubblicamente con una specifica iniziativa ed eventualmente premiati nel caso sia stata appositamente prevista, per l'anno di riferimento, la relativa copertura finanziaria.

4. L'Osservatorio regionale, nel sito di cui all'articolo 4, garantisce la consultazione e la diffusione anche telematica dei progetti e documenti tecnici archiviati.

5. L'amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'Archivio regionale il rispetto delle norme a tutela dell'attività professionale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 16

*(Consulta regionale e Comitato dei garanti degli operatori economici)*

1. Presso l'assessorato competente in materia di Lavori pubblici è istituita la Consulta regionale per la trasparenza e la qualità dei contratti pubblici". Della Consulta fanno parte il Presidente della Regione o un suo delegato, che la presiede, ed un rappresentante per ogni organizzazione maggiormente rappresentativa a livello regionale degli operatori economici, dei lavoratori e degli utenti di servizi e infrastrutture pubbliche.

2. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge definisce i requisiti per la identificazione delle organizzazioni di cui al comma 1 ed adotta un primo elenco delle organizzazioni stesse.

3. Il Presidente della Regione, previa acquisizione delle designazioni di cui al comma 1, provvede con apposito decreto alla costituzione della consulta e al relativo insediamento. La consulta dura in carica cinque anni, adotta un proprio regolamento di funzionamento, è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qual volta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

4. La Consulta nomina un Comitato dei garanti degli operatori economici, composto da tre membri scelto tra i componenti la consulta stessa, di cui uno in rappresentanza delle imprese, uno dalle organizzazioni dei prestatori di servizi, uno dalle organizzazioni di rappresentanza dei fornitori. La composizione del Comitato viene rinnovata ogni sei mesi, garantendo una rotazione dei rappresentanti.

5. Al Comitato dei garanti possono rivolgersi tutti gli operatori economici segnalando procedure o atti delle stazioni appaltanti che sono ritenute in contrasto con gli obiettivi della presente legge e comunque ritenute lesive dei principi dell'ordinamento comunitario e statale in materia di contratti pubblici.

6. Il Comitato dei garanti può promuovere, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la consulta, indagini conoscitive nei settori in cui le informazioni acquisite facciano presumere l'esistenza di irregolarità, disfunzioni o cattivo funzionamento delle norme. Di tali accertamenti è redatto apposito verbale che viene trasmesso alla Giunta, alla Consulta ed eventualmente alle autorità interessate nel caso di illeciti perseguibili. Delle stesse indagini il Comitato dei garanti ne riferisce nel

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

rapporto annuale di cui all'articolo 18, segnalando eventuali norme di modifica o provvedimenti migliorativi della legge regionale.

7. L'Osservatorio provvede alla definizione nel sito telematico di cui all'articolo 4 di un'apposita sezione, per consentire la segnalazione al Comitato dei garanti, con procedure di accesso e di trasmissione predefinite, di quanto previsto al comma 5. Lo stesso Osservatorio è tenuto a dare attuazione alle indagini conoscitive di cui al comma 6.

8. Il coordinamento ed il supporto operativo delle attività della Consulta sono garantiti dall'osservatorio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 17


*(Linee guida e allegati tecnici)*

1. Le linee guida e gli allegati tecnici previsti o definiti ai fini della presente legge hanno natura vincolante per le strutture della Regione e gli organismi regionali e sono approvati ed aggiornati con deliberazione di Giunta Regionale.

2. L'aggiornamento ed il miglioramento continuo degli allegati tecnici è curato dall'Osservatorio anche con la collaborazione del servizio integrato regionale ed avendo cura di coordinare tale attività con gli organismi statali competenti ed impegnati a rendere omogenee le norme tecniche in materia.

3. L'osservatorio garantisce la diffusione e il monitoraggio della loro effettiva utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti interessate, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 9.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art.18

*(Rapporto annuale sui contratti pubblici)*

1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale, pubblica ogni anno un rapporto annuale sui contratti pubblici nel quale sono riportati sia i dati raccolti dall'Osservatorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 del codice e dall'articolo 12 della presente legge, sia quelli pubblicati sulla sezione del sito di cui all'articolo 4, comma 1. Nel rapporto oltre alla valutazione dei dati, sono altresì descritte le attività degli organi di cui all'articolo 11 , nonché le proposte eventualmente da essi formulate per il continuo miglioramento delle prassi di gestione del ciclo dei contratti pubblici.

2. La Regione effettua una verifica periodica dello stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui all'articolo 11 della presente legge. La verifica periodica viene inserita nel rapporto annuale sui contratti pubblici e presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali interessate anche al fine di migliorare e qualificare l'attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 19**

*(Comitato regionale per i lavori pubblici)*

1. Ferme restando le competenze del Comitato regionale per i lavori pubblici, di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e successive modifiche, la Giunta regionale adotta, se ed in quanto necessari, atti di indirizzo per coordinare le attività del suddetto comitato con le finalità e gli altri organismi costituiti ai sensi della presente legge.

2. Il Presidente del Comitato regionale per i lavori pubblici è informato sulle attività della Consulta regionale, alla quale partecipa come invitato permanente.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

## Art. 20

*(Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare)*

1. Ferme restando le competenze della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16, la Giunta regionale adotta, se ed in quanto necessari, atti di indirizzo per coordinare le attività della suddetta commissione con le finalità e gli altri organismi costituiti ai sensi della presente legge.

2. Il presidente della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare è informato sulle attività della Consulta regionale, alla quale partecipa come invitati permanente.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo




## Art. 21

*(Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la  
formazione e per l'istruzione)*

1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, ferme restando le competenze ad esso attribuite dalla l.r. 16/2007, collabora con l'Osservatorio dei contratti pubblici, tenendo conto e valorizzando nei programmi di formazione quelli indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**CAPO IV**  
**QUALITA' E QUALIFICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI**  
**AGGIUDICATRICI**

**Art. 22**

*(Sistemi qualità e attestazione delle procedure)*

1. Allo scopo di promuovere la trasparenza e l'efficacia delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici connesse con la gestione del ciclo dei contratti pubblici, la Regione promuove e sostiene l'adozione di modelli organizzativi fondati sui sistemi qualità e l'adozione di procedure di affidamento attestate secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità del ciclo del contratto pubblico con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.

3. Al fine di cui al comma 1 la Giunta Regionale, avvalendosi della sezione qualità dell'Osservatorio regionale:

- a) elaborare indirizzi per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle diverse fasi del ciclo del contratto pubblico;
- b) promuove ed informa le amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure e modalità per richiedere l'attestazione delle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943;
- c) prevede forme di incentivazione per l'adozione di sistemi qualità e di attestazione.

4. L'adozione del sistema qualità certificato da un organismo accreditato secondo le norme della serie ISO EN UNI 14000 per la gestione del ciclo del contratto pubblico, o almeno per le fasi di affidamento e gestione del contratto, l'attestazione da parte di un organismo accreditato secondo la norma UNI 10943:

- a) comporta l'esclusione dalle verifiche di cui all'articolo 16, comma 6;


Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



b) costituisce criterio di priorità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 9.

5. L'Osservatorio regionale, nell'ambito di attività di monitoraggio svolte attraverso specifiche indagini mirate, individua le migliori pratiche, formalizzate e documentate, messe in atto dalle amministrazioni aggiudicatrici per la gestione del ciclo dei contratti pubblici, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Annualmente tali pratiche sono presentate pubblicamente con una specifica iniziativa ed eventualmente premiate nel caso sia stata prevista, per l'anno di riferimento, la relativa copertura finanziaria. Le migliori pratiche sono altresì inserite nell'archivio tecnico e segnalate nel rapporto annuale.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Murrazzo



**CAPO V**  
**QUALITA' E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**Art. 23**

*(Responsabilità sociale e contrasto del lavoro irregolare)*

1. La regione valorizza, sostiene e premia, nel rispetto della normativa comunitaria, le “imprese”, i “prestatori di servizi” ed i “fornitori”, “candidati”, “offerenti” e “aggiudicatari” di contratti pubblici, che adottino in modo evidente e documentato azioni o procedure indirizzate al perseguimento degli obiettivi della responsabilità sociale, del contrasto del lavoro nero e dell’evasione contributiva, della salute e la sicurezza dei lavoratori nella fase di esecuzione dei contratti pubblici.

2. Ai fini del comma precedente, gli organi e le strutture competenti nella definizione e attuazione del progetto di cui all’articolo 14, del regolamento di cui all’articolo 18 e del fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 27/2007, sono tenuti a verificare con l’ Osservatorio regionale la congruenza di quanto definito ed attuato anche ai fini del presente articolo. Agli stessi fini l’Osservatorio regionale è tenuto ad informare, o se del caso verificare, gli organi e le strutture competenti di cui al comma precedente, in merito alle attività poste in essere ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

3. L’ Osservatorio regionale è impegnato a promuovere, anche con la definizione di specifiche linee guida, la effettiva applicazione da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici di quanto sancito dall’articolo 7 della legge regionale n. 27/2007.

4. L’Osservatorio regionale, nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte o attraverso specifiche indagini mirate, individua le migliori pratiche formalizzate e documentate messe in atto dagli operatori economici nella esecuzione di contratti pubblici sia nella applicazione del richiamato articolo della legge regionale 27/2007 che nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge. Annualmente, le migliori pratiche sono presentate pubblicamente con una specifica iniziativa ed eventualmente premiate nel caso che sia stato appositamente prevista, per

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

l'anno di riferimento, la relativa copertura finanziaria, in analogia a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 della presente legge.

5. Le migliori pratiche di cui al comma precedente sono inserite nell'archivio regionale e segnalate nel rapporto annuale.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

**TITOLO III**  
**NORME E INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE DIVERSE FASI**  
**DEL CICLO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art. 24**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le norme contenute nel presente titolo:

- a) hanno valore vincolante per le strutture della Regione nonché per gli Organismi regionali tenuti alla applicazione del codice;
- b) costituiscono norme di indirizzo per le altre stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori operanti nel territorio della Regione.

2. L'attuazione degli indirizzi e dei principi contenuti nel presente titolo da parte delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori sono monitorati dall'Osservatorio regionale ai fini di quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

Il Presidente della Regione Lazio  
Piero Marrazzo

**CAPO I**  
**PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E VERIFICA O VALIDAZIONE**  
**DEI DOCUMENTI POSTI A BASE DI GARA O A TRATTATIVA**

**Art. 25**  
*(Programmazione)*

1. Ferma restando la normativa del Codice relativa alla programmazione dei lavori, l'attività di affidamento dei contratti di servizi e forniture si svolge sulla base di un programma annuale, che le amministrazioni aggiudicatrici definiscono unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica per l'anno successivo.

2. Il programma annuale contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normativa europea, con l'indicazione dell'importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l'avvio della procedura e delle strutture competenti.

3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo, indicativamente stabilito in 20 mila euro.

4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3 e di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

## Art. 26

### *(Promozione e verifica della qualità della progettazione)*


1. Ferme restando le norme del Codice per la progettazione dei lavori pubblici, la Regione promuove e sostiene, anche attraverso premi e incentivi, la qualità della progettazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

2. Al fine di cui al comma 1 la Regione adotta, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dall'articolo 17, linee guida per:

- a) la individuazione e definizione dei livelli di progettazione per singole tipologie di servizi e forniture;
- b) favorire la completezza, la chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di gara, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa della prestazione e alla quantificazione degli oneri per la sicurezza;
- c) la definizione specifica del piano sicurezza dei cantieri per i lavori e la corretta e per la puntuale stima dei costi della sicurezza e definizione del DUVRI nel caso dei servizi e delle forniture;
- d) l'effettivo perseguimento degli obiettivi della presente legge nelle scelte tecniche in fase di progettazione, con particolare riguardo alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'adozione di materiali e soluzioni tecniche e gestionali rivolte al risparmio di risorse non rinnovabili e alla sostenibilità ambientale.

3. L'Osservatorio regionale definisce programmi annuali di premi alla progettazione e, con le modalità previste dall'articolo 15, cura la selezione dei progetti da inserire nell'Archivio tecnico e ne propone il premio, sulla base di criteri trasparenti e con procedure ad evidenza pubblica e rendicontate nel rapporto annuale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo




**Art. 27**

*(Tutela e sicurezza dei lavoratori)*

1. Nell'ambito delle politiche regionali di contrasto al lavoro irregolare e di garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi di tutela e sicurezza dei lavoratori, prevedono nel contratto quanto stabilito dall'articolo 7 della l.r. 16/2007.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 28

### (Clausole contrattuali)

1. La Regione adotta, con le modalità previste dall'articolo 17, linee guida per la definizione di clausole contrattuali utili al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 e, comunque, tese al rispetto dei tempi, al contenimento dei costi, a garantire la qualità e la sostenibilità ambientale del risultato, la legalità e la sicurezza nella fase di esecuzione.

2. Nel contratto le amministrazioni aggiudicatrici definiscono:

- a) le modalità di calcolo e gli importi delle penalità da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto per cause imputabili in tutto o in parte all'esecutore;
- b) le modalità di calcolo e gli importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione del contratto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell'esecutore;
- c) le modalità di calcolo e gli importi dovuti all'esecutore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice;
- d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo del contratto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.

3. I contratti prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli esecutori e dei sub-contraenti in genere, delle clausole sociali.

4. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:


- a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con l'esecutore al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici rilevabili dal DUVRI esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

5. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'affidatario del contratto di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione o di proposizione, diretta o indiretta, rivolti nei suoi confronti nel corso della esecuzione del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*




## Art. 29

*(Cooperazione e qualificazione delle Amministrazioni aggiudicatrici)*

1. La Regione, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, favorisce ed incentiva forme di esercizio associato delle funzioni amministrative degli enti locali previste dalla presente legge, in conformità a quanto stabilito dal titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.

2. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale in stretta collaborazione con il Servizio integrato regionale, promuove l'adozione dei sistemi qualità, come definiti dalla normativa vigente, nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed adotta indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 30

### *(Profilo del committente e sportello unico)*

1. La Regione, ai fini della trasparenza e della concorrenza, per il tramite dell'Osservatorio regionale, promuove e sostiene le Amministrazioni aggiudicatrici nella applicazione di quanto previsto dal Codice in merito al profilo del committente ed allo sportello unico.

2. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio profilo del committente, nell'ambito del sito informatico dell'ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti al complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.

3. Il profilo del committente contiene, in particolare:


- a) i programmi dell'attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
- b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
- c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
- d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
- e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare anche per garantire quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall'Osservatorio, le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l'eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 3.

5. Così come previsto dal Codice, le stazioni appaltanti possono istituire, anche per via telematica un ufficio, denominato "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di:

- a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro,

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo




nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;

- b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del Codice.

6. L'Osservatorio regionale, oltre a definire standard coerenti con le norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ed in particolare del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, garantisce l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e la messa in rete dei "profili dei committenti" e degli "sportelli unici" con il "profilo di committente" e lo "sportello unico" della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





**CAPO II**  
**DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE E SELEZIONE DEGLI**  
**OPERATORI ECONOMICI**

**Art. 31**

*(Disposizioni per la semplificazione)*

1. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi dei procedimenti contrattuali, l'Amministrazione aggiudicatrice può mettere a disposizione degli stessi i moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi.
2. I moduli di cui al comma 1 contengono l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che i candidati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento; sono differenziati in funzione del valore economico e dell'oggetto del contratto da affidare e devono consentire un confronto a condizioni di parità tra i soggetti interessati.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso dell'uso della forcella, può selezionare i soggetti da invitare a presentare offerta sulla base di indici e criteri, ricavabili dalle informazioni dichiarate nei moduli di cui al comma 1, preventivamente definiti e coerenti con le norme europee e nazionali di riferimento.
4. La Regione, nei modi di cui all'articolo 17, definisce schemi tipo dei moduli di cui al comma 1 per le tipologie di contratti più significative e le linee guida per la individuazione ed il calcolo degli indici di cui al comma 3; schemi tipo e linee guida sono resi disponibili anche per via telematica;
5. La Regione, tramite l'Osservatorio, promuove e favorisce l'uso della modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche rendendo disponibile la stessa per via telematica al fine di migliorare i processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.
6. La Regione, tramite l'Osservatorio, promuove l'uso degli strumenti telematici, oltre che per la qualificazione e selezione degli offerenti, per le procedure riguardanti l'esplorazione del mercato e per l'espletamento della fase di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei contratti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 32

*(Certificazioni amministrative ed accertamenti d'ufficio)*

1. Tutte le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere integrazioni alle dichiarazioni sostitutive già rese, solamente mediante richiesta di ulteriori dichiarazioni sostitutive.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.

3. Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, la stazione appaltante, provvede alla tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria e all'Osservatorio regionale e, secondo le circostanze:

- a) alla revoca di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;
- b) all'avvio delle eventuali azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.

4. Qualora la revoca indicata al comma 3 riguardi un provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante provvede ad affidare il contratto al primo concorrente idoneo che segue nella graduatoria, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



### Art. 33

#### *(Requisiti di capacità degli operatori economici)*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara.

2. Qualora la natura del contratto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'operatore economico concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione del contratto.

3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi comunitari di ecogestione e audit (EMAS, ECOLABEL) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni riconoscono e accettano i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo


## Art. 34

*(Qualificazione nei contratti misti)*

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice dei contratti, nel caso di appalti misti con oggetto di gara lavori e/o servizi e/o forniture, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a specificare nel bando i requisiti che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara e con riferimenti coerenti ed equilibrati con i lavori e/o servizi e/o forniture richiesti.

2. Negli appalti misti i requisiti di qualificazione fissati con leggi nazionali debbono essere richiesti al candidato o all'offerente e comunque all'esecutore nei casi e per gli importi previsti, al di là della prevalenza dei lavori e/o servizi e/o forniture oggetto dell'appalto.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazza



## Art. 35

*(Avvalimento)*

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi fissati dal Codice e dalla presente legge in merito alla trasmissione delle informazioni sui contratti pubblici, per ogni singola gara, inviano all'Osservatorio regionale l'elenco delle imprese che hanno partecipato utilizzando l'istituto dell'avvalimento e delle rispettive imprese ausiliarie.

2. L'Osservatorio regionale predispone una specifica procedura per l'invio on-line degli elenchi di cui al comma 1 con la contestuale implementazione di pagine informative pubblicate e accessibili sul sito della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**CAPO III**  
**DELLA FASE DI DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLA**  
**MIGLIORE OFFERTA**

**Art. 36**

*(Elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*

1. Le stazioni appaltanti valutano l'offerta, ai fini della aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.lgs. 163/2006, oltre che in base agli elementi disciplinati dal suddetto articolo, anche in base ai seguenti elementi:

- a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
- b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

2. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

3. Le misure e i requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.


4. La Giunta Regionale al fine di assicurare modalità trasparenti ed efficaci di valutazione delle offerte per l'affidamento dei contratti pubblici, approva, con le modalità di cui all'articolo 17, linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati tipo

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



relativi a specifiche tipologie di appalto, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





**CAPO IV**  
**DELLE FASI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE**  
**PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

**Art. 37**  
*(Verifica delle certificazioni)*

1. Anteriormente all'adozione del provvedimento conclusivo della procedura di affidamento, il responsabile unico del procedimento acquisisce d'ufficio le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive del soggetto a cui deve essere affidato il contratto di appalto o di concessione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'interessato solamente documenti dimostrativi di quanto autocertificato che non siano rilasciati da pubbliche amministrazioni.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 38



### *(Affidamento e stipula dei contratti)*

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 78 del Codice, il verbale di cui al citato articolo è inviato all'Osservatorio attraverso una specifica procedura on-line e la contestuale implementazione di pagine informative relative alle aggiudicazioni, che vengono pubblicate e rese consultabili sul sito della Regione.

2. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto è allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'amministrazione. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.

3. Il responsabile unico del procedimento è tenuto alla formale registrazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il responsabile dell'esecuzione o il direttore dei lavori ritenessero essere contenuti nel progetto e nei documenti contrattuali oggetto dell'affidamento.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo




## Art. 39

*(Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro e il contrasto alle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici)*

1. La Regione al fine di sviluppare strategie comuni per la crescita della legalità e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica ed, in ogni caso, per importi superiori ad euro cinque milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di contrasto alle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Manjazzo



**CAPO V**  
**DELLA FASE DI AVVIO, GESTIONE E CONTROLLO DELLA ESECUZIONE**

**Art. 40**

*(Consegna ed avvio dell'esecuzione)*

1. Al momento della consegna dei lavori o avvio delle attività relative a servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice accerta, in particolare:

- a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
- b) per tutti gli appalti di lavori, e per i servizi e le forniture quando ciò sia utile e/o possibile, la esposizione nel luogo di lavoro in modo visibile di un cartello con le informazioni prescritte dell'articolo 118, comma 5, del codice;
- c) la nomina del responsabile della sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi previsti dalle norme vigenti;
- d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'esecutore nelle forme previste dalle norme vigenti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 41

*(Adempimenti antecedenti l'esecuzione dei contratti di lavori)*

### I. Prima dell'inizio dei lavori:

- a) il direttore tecnico di cantiere sottoscrive in segno di accettazione gli elaborati progettuali relativi alla sicurezza redatti dal committente anche ai fini dell'articolo 118, comma 7, ultimo periodo, del Codice;
- b) il direttore dei lavori istituisce un apposito registro in cui vengono annotati, a cura ed onere di ogni esecutore, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere, anche ai fini della puntuale applicazione delle norme nazionali per il contrasto del lavoro irregolare.
- c) il RUP trasmette al direttore dei lavori, che ne dà espressamente atto nel verbale di consegna dei lavori, copia della relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se richiesto, agli enti assicurativi e antinfortunistici, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo all'imprenditore medesimo;
- d) nel corso della esecuzione, il RUP trasmette al direttore dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se richiesto, assicurativi e antinfortunistici riguardanti il subappaltatore o il subcontraente, pervenutagli dall'affidatario del contratto, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o al subcontraente.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 42

(Trasparenza nei luoghi di lavoro e progetto cantiere trasparente)

1. La Giunta regionale adotta, con le modalità previste dall'articolo 16, linee guida e modelli standard per la elaborazione ed esposizione dei cartelli di cantiere, delle informazioni sulla sub-contrattazione che gli appaltatori sono obbligati a trasmettere alle stazioni appaltanti; per la effettiva ed efficace applicazione delle norme nazionali sul "DURC" e sul "Tesserino" di identificazione personale.

2. I dati relativi ai "cartelli di cantiere", alle informazioni sulla "sub-contrattazione", al "Durc" e ai "Tesserini" costituiscono la base essenziale per gli "osservatori della trasparenza" così come definiti nei commi successivi.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale, con il coinvolgimento delle province, contestualmente alla definizione di un progetto regionale denominato "cantiere trasparente".

4. Il progetto "cantiere trasparente" è finalizzato a promuovere e realizzare, in collaborazione con le Province, anche con eventuali incentivi economici, il raccordo fra le banche dati esistenti nella prospettiva della realizzazione di "osservatori per la trasparenza" a scala provinciale in grado di integrare e rendere accessibili on-line dati e informazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali disponibili presso i vari enti e soggetti preposti alla prevenzione ed alla vigilanza, sulle caratteristiche delle strutture imprenditoriali operanti nel settore, sul sistema della sub-contrattazione e sulle informazioni prefettizie antimafia.

5. Il progetto "cantiere trasparente" prevede la definizione di un "protocollo tipo", da stipulare con tutti i soggetti interessati ed in particolare la Prefettura, l'Inps, Inail, Direzione provinciale del lavoro, ASL, Camera di Commercio, Casse edili, per la condivisione dei dati tesi alla realizzazione dell' "osservatorio per la trasparenza".

6. L'Osservatorio regionale, nella attuazione del progetto "cantiere trasparente" assiste le Province nella promozione e definizione dei protocolli e coordina la omogeneità della raccolta e trattamento dei dati degli "osservatori per la trasparenza" provinciali.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

**Art. 43**


*(Subappalti e subcontratti)*

1. Fermi restando quanto previsto dall'articolo 118 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a fare rispettare l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto, la data della sottoscrizione e le date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto sono tenuti a verificare che quanto previsto al comma 1 sia effettivamente e puntualmente adempiuto.

3. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a verificare che nei documenti contrattuali gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 siano esplicitamente richiamati prevedendo specifiche sanzioni a carico dell'affidatario in caso di mancato adempimento.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**CAPO VI**  
**DELLA FASE DI VERIFICA DELLA CORRETTA**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 44**


*(Verifica, registrazione e informazione sulla esecuzione)*

1. La Regione adotta, con le modalità previste dall'articolo 16, linee guida per la definizione di una "scheda di esecuzione del contratto", contenente dati e informazioni comunque selezionati fra quelle che le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere in base a quanto previsto dal sistema informativo dell'Autorità per la vigilanza.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del Codice e dalle relative norme del regolamento statale, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, con gli atti e documenti ivi previsti, trasmette al RUP la "scheda di esecuzione del contratto" che provvederà ai fini dell'ulteriore invio da parte di quest'ultimo all'Osservatorio regionale.

3. L'Osservatorio regionale predispone una specifica procedura per l'invio on-line della scheda di esecuzione del contratto con la contestuale implementazione di pagine informative pubblicate e accessibili sul sito della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**CAPO VII**  
**DELLA FASE DI GESTIONE, MANUTENZIONE DELL' OPERA E DELLA**  
**FORNITURA NONCHE' VERIFICA E RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 45**

*(Manuali e programmi d'uso e manutenzione)*


1. Per i contratti pubblici di lavori, con le modalità di cui all'articolo 17, la Regione definisce linee guida e relativi allegati tecnici, per tipologie di lavori, anche al fine di una effettiva applicazione di quanto previsto dal regolamento del Codice dei Contratti in tema di manuali e programmi d'uso e manutenzione, anche al di sotto delle soglie previste dallo stesso regolamento del Codice.

2. Per i contratti di fornitura, con le modalità di cui all'articolo 17, la Regione è impegnata a definire le linee guida per contrattualizzazione di manuali d'uso e manutenzione per tipologie di forniture.

3. L'Osservatorio regionale nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte, individua le migliori esperienze nella elaborazione di manuali d'uso e manutenzione per tipologie di lavori e di forniture, le stesse sono presentate pubblicamente con una specifica iniziativa ed eventualmente premiate nel caso che sia stata appositamente prevista, per l'anno di riferimento, la relativa copertura finanziaria, in analogia a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

4. Le migliori esperienze di cui al comma precedente sono inserite nell'Archivio tecnico e segnalate nel rapporto annuale.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Nazzari*



## Art. 46

### *(Promozione della partecipazione civica)*

1. La Regione è impegnata a promuovere con specifici programmi e forme di incentivazione delle Amministrazioni aggiudicatrici, la partecipazione dei cittadini nelle diverse fasi del ciclo dei contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di servizi con forte impatto sui cittadini in quanto utenti delle attività appaltate o concesse.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, nella gestione di contratti di appalto o concessione con oggetto attività con forte impatto sui cittadini, a promuovere la partecipazione o il coinvolgimento degli stessi nelle diverse fasi del ciclo del contratto in particolare nei casi in cui il contratto abbia ad oggetto servizi:


- a) pubblici o di pubblica utilità;
- b) sociali o alla persona;
- c) di ristorazione collettiva;
- d) socio-sanitari;
- e) di trasporto pubblico;
- f) di raccolta o smaltimento rifiuti;
- g) di pulizia, igiene e sanificazione.

3. Qualora la procedura di gara adottata dall'Amministrazione aggiudicatrice consista nel metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, od anche in altro sistema di gara non fondato esclusivamente sull'offerta del prezzo più basso, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà attribuire un punteggio diversificato alle diverse offerte presentate, in relazione alla qualità delle regole e delle modalità di informazione e coinvolgimento degli utenti, indicate nel bando o nel capitolato.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici, sia in fase di eventuale pre-informazione sulle gare che si intendono bandire, sia negli atti con cui vengono bandite le singole gare, indicano le regole e le modalità di partecipazione dell'utenza ed il rispetto del principio di rappresentanza civica.

5. La Regione promuove, tramite l'Osservatorio regionale, attività di sperimentazione della partecipazione civica nelle diverse fasi del ciclo dei contratti

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



anche attraverso protocolli con le associazioni di utenti, di consumatori, e di cooperative sociali e di servizi.

6. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 17, è impegnata a definire delle linee guida, anche con la previsione di premi ed incentivi per le amministrazioni aggiudicatrici, con le quali saranno definiti:

- a) l'inserimento di standard specifici di qualità dei servizi, con l'indicazione delle modalità, dei tempi, dei costi economici e dei processi di formazione del personale per raggiungerli;
- b) la destinazione di una quota parte di risorse finanziarie per le attività di tutela e di rappresentanza degli utenti;
- c) la possibilità e le modalità di accesso al capitolato d'appalto per i cittadini utenti e le loro organizzazioni;
- d) i casi nei quali è fatto obbligo all'ente appaltante e/o all'appaltatore della adozione della carta dei servizi;
- e) i casi nei quali la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una verifica periodica sull'andamento del contratto (con l'eventuale coinvolgimento delle stesse organizzazioni della cittadinanza), con la presentazione pubblica di una relazione scritta conclusiva che verrà utilizzata anche come base di partenza per il rinnovo del contratto;
- f) le forme da adottare per adeguare le procedure del bando di gara, la preselezione delle ditte, la messa a punto del capitolato d'appalto e la selezione delle offerte ai fini della partecipazione civica.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE,TRANSITORIE E FINALI**



**Art. 47**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la legge finanziaria.

2. Le risorse attribuite dalla legge finanziaria, per quanto attiene al sistema dei premi e degli incentivi previsti dalla presente legge sono specificatamente articolate con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, al comma 5 dell'articolo 22, ai commi 1 e 4 dell'articolo 23, ai commi 1 e 3 dell'articolo 26, al comma 2 dell'articolo 30, al comma 4 dell'articolo 42, al comma 2 dell'articolo 45, ai commi 1 e 6 dell'articolo 46.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 48**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La legge entra in vigore alla data di pubblicazione sul BUR del Lazio ad eccezione del titolo III della stessa che entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione.
2. La Regione entro la stessa scadenza dei 60 giorni è impegnata a definire le linee guida e gli allegati tecnici richiamati negli articoli del titolo III.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

